



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTENZIOSO

T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/05/2026, n. 1155: Requisiti per l'esecuzione del contratto. Vanno distinti dai requisiti di partecipazione. In una prospettiva proconcorrenziale, possono configurarsi soltanto come requisiti di esecuzione quelli la cui acquisizione preventiva appare troppo onerosa e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva.

A fronte dell'impugnazione, da parte del secondo graduato, dell'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di beni, il TAR Veneto ne ha disposto l'annullamento respingendo, tra l'altro, la tesi delle parti resistenti secondo cui quello individuato dall'art. 170 d.lgs. n. 36/2023 (limite massimo del 50% di prodotti di origine extra-UE) non sarebbe un requisito di partecipazione bensì di esecuzione, non riguardando le caratteristiche soggettive dell'operatore economico.

La sentenza in commento merita di essere segnalata perché definisce con chiarezza il perimetro concettuale di entrambi i suddetti requisiti.

Osserva il TAR Veneto che la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo all'art. 113 d.lgs. n. 36/2023, che - nel recepire le previsioni dell'art. 70 Direttiva 2014/24 e dell'art. 87 Direttiva 2014/25 - facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei "requisiti" e delle "capacità" di cui all'art. 100, ulteriori "requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non



discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara”.

Il TAR Veneto precisa, in linea con l’orientamento del massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2024, n. 2787), che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, a differenza dei requisiti di partecipazione il cui possesso è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta.

La Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) ha chiarito che l’attrazione di una specifica capacità prestazionale nell’alveo dei requisiti di partecipazione ben può essere giustificata dall’esigenza della stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro i quali partecipano alla gara dimostrino di essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni che richiedono caratteristiche operative peculiari; tuttavia, a controbilanciare questa esigenza vi è la consapevolezza che obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che rischia di dissuadere gli operatori economici dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e trasparenza.

In quest’ordine di idee si pone anche il TAR Veneto che ricorda, in conclusione, come spetti alla *lex specialis* la regolazione dei requisiti di esecuzione, avuto riguardo all’orientamento della giurisprudenza prevalente, la quale si è dimostrata propensa a valorizzare la prospettiva proconcorrenziale, legittimando *in executivis* la disponibilità dei requisiti di troppo onerosa (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) acquisizione preventiva (Cons. Stato, Sez. V, 16-8-2022, n. 7137; id. 17-12-2020, n. 8101; id., 9-2-2021, n. 1214).

[Consulta la sentenza](#)